

50123 Firenze
Via Fiume, 5
Telefono (055) 218541-2
Fax (055) 294188
E-mail giampietro.malusa@atcc.coop.it
Cod. Fisc. 80005750486

Alle cooperative di consumatori
ai consorzi
ai centri amministrativi
e, p.c., alla ANCC
alla Legacoop
alle Leghe regionali
alle Associazioni reg.li di settore

LORO SEDI

CIRCOLARE 13/04

Prot.: GM/223/04

Firenze, 1° ottobre 2004

Oggetto: Proposta di legge Finanziaria per il 2005: nuova fiscalità cooperativa.

Il Consiglio dei Ministri del 29 settembre u.s. ha licenziato la proposta di legge Finanziaria per il 2005¹. I primi 8 commi dell'art. 36 (v. allegato 1²) dettano importanti disposizioni in materia di fiscalità cooperativa, che dovrebbero costituire la nuova imposizione fiscale a regime (quindi non transitoria), e che vengono qui brevemente sintetizzate. Tralasciamo in questa sede ogni commento su questa nuova disciplina, che peraltro potrebbe essere modificata nell'iter parlamentare del provvedimento (discussione alle Camere) dei prossimi mesi. Ovviamente torneremo sull'argomento, tanto per illustrare eventuali novità quanto per approfondirne gli aspetti applicativi.

1) Viene innanzitutto disposto (**art. 36, comma 1**) che l'[art. 12 della legge n. 904/77](#) non si applica, per le **cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente**, sul 30 per cento degli utili netti annuali (tale percentuale è del 20 per cento per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi).

¹ Il testo completo è scaricabile dal nostro sito, www.fiscoop.it, nella sezione [ARCHIVIO – VARIE](#).

² Anche questo testo, ma in formato Word, è disponibile su fiscoop, nella [stessa sezione](#).

In altre parole, la regola generale dispone che le cooperative e loro consorzi “prevalenti” paghino comunque l’Ires sul 30% (20% per le coop agricole e della piccola pesca e loro consorzi) degli utili.

Essendo l’aliquota Ires il 33%, avremo quindi un costo fiscale, per 100 euro di utili, pari a

- per le coop agricole e piccola pesca uguale a 33% di 20 euro: 6,6 euro;
- per le altre cooperative, tra le quali le nostre associate, uguale a 33% di 30 euro: 9,9 euro.

2) Le agevolazioni fiscali per le cooperative agricole e della piccola pesca, disposte dall’[art. 10 del D.P.R. n. 601/73](#), non si applicano quindi per quel 20 per cento dei loro utili di cui sopra (**comma 2**).

3) Per le cooperative di produzione e lavoro, l’agevolazione di cui all’[art. 11 del D.P.R. n. 601/73](#) si applica solo al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’Irap (**comma 3**).

4) La tassazione di una quota di utili di cui al primo comma non si applica alle cooperative sociali e loro consorzi (**comma 4**).

5) La quota di utile destinata ai fondi mutualistici (il 3% che va a Coopfond), ai sensi dell’[art. 11 della legge n. 59/92](#), continua ad essere esente da imposta e deducibile (**comma 5**).

6) Le cooperative a mutualità non prevalente continuano a beneficiare dell’[art. 12 della legge n. 904/77](#) esclusivamente sul 30 per cento degli utili destinati a riserva minima obbligatoria, e solo a condizione che lo statuto preveda l’indivisibilità delle riserve (**comma 6**).

In altri termini, le coop non prevalenti devono pagare l’Ires sul 70% degli utili. Il costo fiscale per 100 euro di utili è quindi di 23,1 euro (33% di 70).

7) Il **comma 7** dell’articolo in esame contiene una novità rilevante che colpisce il prestito da soci. Viene infatti disposta una parziale indeducibilità in capo alla cooperativa degli interessi corrisposti ai soci prestatori. La quota di interessi indeducibili si calcola prendendo l’ammontare complessivo degli interessi corrisposti ai soci e detraendo da questo la parte complessivamente deducibile, pari alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 0,90 punti.

Le ultime serie di buoni postali fruttiferi emesse recano come tasso massimo di remunerazione (dal quindicesimo al ventesimo anno) il 5,00%³. Pertanto, ad oggi, il tasso

³ D.M. 31 marzo 2004, in G.U. 10 aprile 2004, n. 85.

di interesse massimo che può essere corrisposto ai soci prestatori è il 7,50%. Tali ultime serie hanno un tasso minimo di interesse (al primo anno) dell'1,60 per cento. Ad oggi, quindi, la quota di interessi che rimane deducibile è il 2,50% (1,60 + 0,90).

Facciamo alcuni esempi per illustrare meglio le conseguenze di questa disposizione.

Ammontare del prestito: €1.000.000

a) Cooperativa senza scaglioni, con tasso unico di remunerazione del 2%.

Interessi = €20.000 (2% di 1.000.000).

Interamente deducibili

b) Cooperativa senza scaglioni, con tasso unico di remunerazione del 4,7%.

Interessi = €47.000 (4,70% di 1.000.000).

25.000 (2,50% di 1.000.000) sono deducibili;

22.000 (47.000 – 25.000) sono indeducibili.

c) Cooperativa con 3 scaglioni: tassi di remunerazione dell'1%, dell'1,80% e del 2,50%.

Gli interessi complessivi dipendono dalla consistenza di ciascun scaglione.

Tuttavia il loro importo totale non sarà mai superiore a 25.000 euro, ed essi saranno pertanto sempre totalmente deducibili

d) Cooperativa con 3 scaglioni: tassi di remunerazione dell'1%, del 2% e del 3%.

Gli interessi complessivi dipendono dalla consistenza di ciascun scaglione.

d1) Se si ipotizza che il loro importo complessivo sia di 23.000 euro (più prestito negli scaglioni bassi e meno prestito nello scaglione alto), essi saranno completamente deducibili⁴.

d2) Se invece il loro importo complessivo fosse, ad esempio, di 29.000 euro (meno prestito negli scaglioni bassi e più prestito nello scaglione alto), avremmo che 25.000 euro (2,50% di 1.000.000) sarebbero deducibili; 4.000 euro (29.000 – 25.000) sarebbero indeducibili.

Rimangono tuttavia talune incertezze, che si spera vengano risolte in via amministrativa prossimamente (ad esempio con una circolare ministeriale esplicativa), sotto il profilo dei calcoli. Non è infatti ben chiaro: se si dovrà fare un


⁴ Il risultato di cui all'esempio d1) (per cui anche in presenza di scaglioni con interessi superiori all'attuale "tasso di deducibilità" del 2,50% si potrebbe avere una totale – e non parziale – deducibilità degli interessi) si ha per effetto dell'inserimento nell'articolo di più riferimenti ad ammontari "complessivi". Così si ha comunque un risparmio fiscale anche nell'esempio d2), in quanto una parte degli interessi sopra alla soglia del 2,50% viene comunque fiscalmente annullata perché vi è una parte di interessi che sta sotto tale soglia. Altra cosa sarebbe stata se, indipendentemente da quanti interessi fossero corrisposti sul prestito che rende l'1%, fossero stati comunque resi indeducibili tutti quegli interessi, eccedenti la soglia del 2,50%, che fossero corrisposti sul prestito nello scaglione del 3%. Di tale risultato (pur minimo, rispetto alla pesantezza delle norme che comunque stanno per essere introdotte) va dato atto a Legacoop, che ha recepito talune nostre preoccupazioni.

computo unico annuale o se si dovrà fare riferimento, ad esempio, a medie mensili; come entreranno nei calcoli da fare le variazioni infraannuali (di importi depositati e prelevati e di tassi di remunerazione del prestito); come dovrà essere gestito il variare della soglia di deducibilità derivante dalle future emissioni di buoni postali fruttiferi e dai relativi tassi di interesse, ecc..

8) La nuova fiscalità cooperativa sopra sintetizzata è (obbrobrio!) retroattiva: pur essendo le relative disposizioni contenute in un provvedimento che dovrà divenire la legge Finanziaria per il 2005 (e che sarà presumibilmente definitivamente approvata a fine anno), esse si applicano a partire dal 2004 (**comma 8**). Tuttavia, in attesa di verificare l'iter legislativo delle prossime settimane, si può legittimamente ipotizzare che le conseguenze per le cooperative si manifesteranno esclusivamente con il calcolo delle imposte per il 2004 che verrà compiuto nel 2005. In altre parole, le nuove disposizioni, anche se saranno totalmente confermate senza modifica alcuna, troveranno evidenziazione solo nel saldo dei versamenti delle imposte, e non anche nel secondo acconto da corrispondere nel prossimo mese di novembre.

Cordiali saluti

**A.C.C.D.T.
Servizio Legale e Fiscale**



Giampietro Malusà

NUOVA FISCALITA' COOPERATIVA – LEGGE FINANZIARIA 2005

(testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, che deve essere discusso e approvato da Camera e Senato)

... artt. 1 – 35: omissis ...

ART. 36 - REGIMI SPECIALI E DISPOSIZIONE VARIE

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al Libro V, Titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al D.Lgs n. 228 del 2001, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

2. L'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, non si applica limitatamente alla precedente lettera a) del comma 1;

3. L'articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità delle riserve.

7. Gli interessi sulle somme che complessivamente i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, sono ineducibili per la parte che supera l'ammontare complessivo calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

... Commi 9 – 45 e articoli 37 – 38 : omissis ...